

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 20547 / 107.2017.11 del 11 SET. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Applicazione delle “Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio”. Richiesta parere.

Assessorato dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
(Rif. Prot. 25829 del 12.7.2017)

e p.c. Dipartimento Regionale dell'Energia:
- Area Interdipartimentale – Affari Legali e
Contenzioso
- Servizio 10
- Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo

1. Con la nota in riferimento, viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione di alcune tra le “Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio”, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il rinnovo dell'esercizio dell'attività estrattiva nelle “Aree di completamento”.

Viene riferito che con D.P.Reg del 3 febbraio 2016, pubblicato nella GURS del 19 febbraio 2016, sono stati approvati i Piani Regionali dei Materiali da Cava e dei Materiali Lapidei di Pregio, con i relativi documenti allegati tra i quali le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.).

Dopo aver descritto, a titolo esemplificativo, due casi di richieste di rinnovo di autorizzazioni, assentite in base al precedente Piano Cave, con o senza ampliamento, codesto Dipartimento chiede:

I) “se il rilascio di autorizzazione di rinnovo in area di completamento (...) sia compatibile con le N.T.A. del nuovo Piano Cave; (...) avendo acquisito i N.O. dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli e il Parere ambientale, comprensivo della Valutazione di incidenza, rilasciato favorevolmente dall'A.R.T.A., per completare il piano di coltivazione precedentemente assentito, compreso di ampliamento volumetrico e per un tempo maggiore di tre anni”.

Codesto Dipartimento ritiene che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 delle N.T.A. del Piano Cave, il rilascio dell'autorizzazione di rinnovo sia compatibile con quanto disposto dal nuovo Piano Cave.

II) “In alternativa, se da un approfondito esame ermeneutico dell'art. 4 delle suddette NTA possa inferirsi che il periodo di tre anni sia riferibile alle opere di recupero ambientale ... e la possibilità

di autorizzare il completamento del piano di coltivazione precedentemente assentito per un periodo maggiore di tre anni, compreso di ampliamento volumetrico ... ovvero senza alcun ampliamento”.

III) Se *“l'emissione dell'autorizzazione all'ampliamento di una cava (il cui titolo è in scadenza) in area di completamento sia compatibile con le NTA del nuovo Piano Cave”*, nel caso in cui sia stato quasi esaurito il volume autorizzato e il titolare dell'autorizzazione non sia in grado di eseguire il recupero ambientale se non attraverso l'ampliamento della zona di intervento con riqualificazione ambientale (sempre all'interno dell'area di cava individuata dal Piano Cave).

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si rappresenta che lo scrivente Ufficio, ai sensi del D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70, adempie istituzionalmente compiti di assistenza legale su specifici quesiti di diritto o interpretazioni normative con esclusione di valutazioni di merito circa le determinazioni da assumere nei singoli casi concreti, la cui competenza rimane incardinata nell'ambito dei poteri di gestione che, com'è noto, la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 ascrive ai singoli Dipartimenti regionali.

Pertanto, nello spirito di una fattiva collaborazione, si rassegnano di seguito alcune considerazioni di carattere generale, fermo restando che ogni apprezzamento in ordine all'adozione dei provvedimenti rimane di competenza di codesto Assessorato.

Con riferimento alla fattispecie sottoposta, ritiene lo Scrivente che la consultazione richiesta possa essere circoscritta all'interpretazione delle disposizioni, contenute nelle N.T.A., allegate al citato D.P.Reg. 3 febbraio 2016, che definiscono le Aree dei Piani Regionali (art. 4), che prevedono le Aree in cui l'esercizio dell'attività estrattiva è precluso o limitato (art. 5) e che, infine, disciplinano le Aree di completamento (art. 31).

Più segnatamente, l'art. 4, comma 4, definisce *“Aree di completamento”* *“le aree su cui insiste un'unica attività estrattiva, il cui perimetro coincide con quello dell'area di coltivazione autorizzata”*.

Lo stesso articolo, al successivo comma 5, prevede, altresì, che *“Rientrano nelle aree estrattive di completamento anche quelle autorizzate ai fini del recupero ambientale, per un periodo massimo di tre anni, con o senza ulteriore attività di estrazione”*.

L'art. 5, che disciplina preclusioni e limiti all'esercizio dell'attività estrattiva, recita: *“L'attività estrattiva da cava è preclusa, secondo l'art.4, lett. c), della L.R. 09/12/1980 n.127, al di fuori delle aree di piano di cui al precedente articolo.*

L'apertura di nuove cave o ampliamento delle esistenti è ugualmente preclusa nelle zone di tutela assoluta e nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 94 del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii..

Nelle parti di aree soggette a vincolo ai sensi e per gli effetti del D.Leg.vo 42/2004 e ss.mm.ii., si dovrà tenere conto di quanto indicato nelle Norme dei PTP e PP e del parere dell'Autorità che gestisce il vincolo.

L'esercizio dell'attività estrattiva, in linea di principio generale, in presenza di vincoli derogabili è subordinato al nulla osta dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo”.

Infine, l'art. 31, che disciplina l'esercizio dell'attività estrattiva nelle Aree di completamento, recita: *“Per le aree di completamento ricadenti fuori dalle aree sottoposte a vincoli ambientali (a distanza tale da non interferire con aree ZPS, SIC e IBA) e paesaggistici, previa verifica di assoggettabilità alle procedure di compatibilità ambientale e/o espressione del parere di compatibilità ambientale secondo*

quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora il programma di coltivazione precedentemente autorizzato non fosse stato completato nel periodo concesso, il titolare, potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previa istruttoria del distretto minerario competente. Qualora il programma di coltivazione fosse completato o prossimo al completamento, l'attività potrà continuare nell'ambito del perimetro dell'area di completamento e in presenza di giacimento ulteriormente sfruttabile, previa verifica prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e rilascio della autorizzazione mineraria. In aggiunta il titolare, a seguito di studi geo-giacimentologici e socio economici che dimostrino la validità del progetto, potrà richiedere l'ampliamento dell'area sino a una superficie pari al 25% di quella in precedenza autorizzata. L'ampliamento non potrà raggiungere distanze dal perimetro autorizzato maggiori del 30% della massima distanza tra due punti dello stesso perimetro. Le autorizzazioni delle attività estrattive potranno essere rinnovate, previa acquisizione dei pareri degli Enti previsti dalla L.R. 127/80, per un periodo massimo di quindici anni.

A istanza di parte prodotta entro e non oltre un periodo di centoventi giorni dall'approvazione del Piano, le attività estrattive autorizzate con limitazioni rispetto a quanto previsto dal programma di coltivazione approvato dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente, potranno essere rinnovate, o nuovamente autorizzate qualora scadute, dai distretti minerari, previa istruttoria, per il periodo rimanente per il quale il provvedimento ambientale era stato reso. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni vengono fatti salvi tutti i pareri e/o nulla osta già acquisiti”.

Dalla lettura coordinata delle norme sopra indicate è possibile evincere quanto segue.

Il periodo massimo di tre anni, ai sensi del citato art. 4, comma 5, riguarda esclusivamente le aree autorizzate ai fini del recupero ambientale, con o senza ulteriore attività di estrazione, e non si estende a tutte le aree di completamento.

In generale, e quindi anche per le aree di completamento, il rinnovo o l'ampliamento di cave esistenti trovano le preclusioni e i limiti, di cui al citato art. 5, relativi all'esistenza o meno di vincoli inderogabili e ai pareri o nulla osta delle Autorità che gestiscono vincoli derogabili.

Infine, ai sensi dell'art. 31, per le aree di completamento non sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici, previa verifica di assoggettabilità alle procedure di compatibilità ambientale e/o espressione del parere di compatibilità ambientale secondo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono contemplate, a regime, tre ipotesi:

- qualora il programma di coltivazione precedentemente autorizzato non fosse stato completato nel periodo concesso, il titolare potrà richiedere il rinnovo dell'autorizzazione, previa istruttoria del distretto minerario competente;
- qualora il programma di coltivazione fosse completato o prossimo al completamento, l'attività potrà continuare nell'ambito del perimetro dell'area di completamento e in presenza di giacimento ulteriormente sfruttabile, previa verifica prevista dal D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e rilascio della autorizzazione mineraria;
- in quest'ultimo caso, in aggiunta, il titolare, a seguito di studi geo-giacimentologici e socio economici che dimostrino la validità del progetto, potrà richiedere l'ampliamento dell'area, nei limiti e con le modalità indicate nello stesso articolo.

In tutti i casi indicati, le attività estrattive potranno essere rinnovate, previa acquisizione dei pareri previsti, per un periodo massimo di quindici anni.

Il citato art. 31 prevede, infine, una norma transitoria per le attività estrattive autorizzate con limitazioni rispetto a quanto previsto dal programma di coltivazione approvato dal Dipartimento Ambiente. Tale norma fa salvi tutti i pareri e/o nulla osta già acquisiti.

Ritiene lo Scrivente che, alla luce delle superiori considerazioni, potrà codesto Dipartimento istruire le singole richieste di rinnovo di autorizzazione e valutare caso per caso le determinazioni da assumere in ordine alle stesse.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 del 8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Avv. Maria Mattarella)

M. Mattarella